

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **609/1987** (ECLI:IT:COST:1987:609)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/12/1987**

Deposito del **23/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3959**

Atti decisi:

N. 609

## ORDINANZA 11-23 DICEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1333 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Colucci Teresa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 in quanto, commisurando l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie, contrasterebbe con l'art. 42, terzo comma, Cost.;

Considerato che, la norma impugnata è stata modificata dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977, applicabile alle indennità non ancora definite in forza dell'art. 19 della stessa legge;

che tali ultimi articoli sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

che, successivamente, la misura dell'indennità di espropriazione è stata disciplinata dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, dichiarata a sua volta illegittima con la sentenza 19 luglio 1983, n. 223;

che la Corte di Cassazione, a seguito di tali pronunce, ha elaborato una giurisprudenza con la quale, da un lato ha affermato che la sentenza n. 5 del 1980 concerne solo l'espropriazione delle aree con destinazione edilizia (Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401); dall'altro che, riguardo a tali aree, l'indennità va liquidata a norma della l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Cass. 8 luglio 1985, n. 4091);

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante alla stregua di quanto anzi detto, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio a quo debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*